



COMUNE di MONTEIASI
(Provincia di Taranto)



**Dipartimento
per lo Sport**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Intervento realizzato con il contributo Dipartimento per lo Sport - Presidenza del
Consiglio dei ministri**



Centrale unica di committenza
c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

pubblicato integralmente sulla Piattaforma della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 263/2023

Tipologia di contratto: Esecuzione dei lavori

Procedura: aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023

Gara gestita interamente tramite la piattaforma telematica Traspare della CUC Montedoro

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023

**Lavori di Rigenerazione dell'impianto
sportivo "A. Danucci" in Monteiasi (Ta)**

Importo Q.T.E. € 1'800'000,00

CUP: B32H23010430001

Il presente bando/disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Monteiasi, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Normativa di riferimento (elencazione riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
 - D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018, n. 8 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";
 - Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
 - D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - D.M. del 23.06.2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", pubblicato su GURI n. 183 del 06.08.2022, come aggiornati con Decreto correttivo 05.08.2024;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- altra normativa tecnica applicabile all'intervento di che trattasi

PREMESSE E DATI GENERALI

Con determinazione n. 383 del 28.08.2026, Il Comune di Monteiasi ha stabilito di affidare l'appalto per l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di Rigenerazione dell'impianto A. Danucci in Monteiasi (Ta)", sulla base del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25.08.2026.

SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice:

La Stazione Appaltante è il Comune di Monteiasi (Ta);

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Angelo Venneri;

e-mail: areatecnica@comunemonteiasi.it;

PEC: areatecnica.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it;

Il suddetto soggetto coincide con il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

N.B. Tutte le informazioni relative al presente procedimento possono essere richieste presso i suddetti punti di contatto.

SEZIONE II – Oggetto dell'appalto:

Denominazione conferita all'appalto:

Lavori di rigenerazione dell'impianto sportivo "A. Danucci";

Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Appalto di Lavori.

Il luogo di svolgimento dei lavori da appaltare è lo Stadio A. Danucci sito in Monteiasi - Codice NUTS ITF43.

Breve descrizione dell'appalto:

Il progetto di rigenerazione con ristrutturazione e messa a norma, riqualificazione e ampliamento, prevede una serie di interventi che, se da un lato mirano all'ottenimento dei pareri preventivi obbligatori (CONI, LND, VV.FF. ecc.) necessari per il conseguimento dell'agibilità dell'intera struttura, dall'altro puntano a migliorare la qualità dell'attività sportiva praticata, a rendere meglio organizzati e fruibili tutti gli spazi, anche a persone con impedite o ridotte capacità motorie, nonché a garantire una maggiore sostenibilità dell'impianto. A lavori ultimati l'impianto potrà offrire le seguenti attività sportive:

- Un nuovo Campo da calcio a 11 completamente ristrutturato;
- Un Campo Polivalente esistente;
- Un nuovo Campo di Padel;
- Un nuovo Campo di Beach Volley, Beach Tennis, Beach Soccer;
- Un nuovo Percorso Vita.

In merito alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e dagli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 25.08.2026, messo a disposizione dei concorrenti.

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato con verbali prot. 6397/2026 e 6431/2026 (art. 42, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023).

In relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera ed al grado di dettaglio raggiunto in fase progettuale (con individuazione certa e definita delle lavorazioni a farsi), il contratto relativo ai lavori di che trattasi è da stipularsi "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. m), dell'All. I.7 del Codice dei Contratti.

Per i lavori da affidare sono vigenti i Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approvati con D.M. 23.6.2022 n. 256 (GURI n. 183 del 06.08.2022), come aggiornati col Decreto correttivo 05.08.2024.

Per l'importo dell'appalto si rinvia a quanto disciplinato al punto 3 del presente documento. La durata dell'appalto è pari a **245 giorni naturali e consecutivi**.

SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Si rinvia a quanto disciplinato in dettaglio nei successivi punti del presente documento.

SEZIONE IV - Procedura

La presente procedura è svolta interamente tramite la piattaforma telematica Traspare della CUC Montedoro cui appartiene il Comune di Monteiasi, accessibile all'indirizzo dedicato. Tutti i documenti relativi al presente appalto (atti progettuali, modulistica, ecc.) sono disponibili in formato digitale in allegato agli atti di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice dei contratti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto e dettagliato nel Manuale operativo. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la Stazione

Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali di cui al precedente punto, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma telematica.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo
- d) 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- e) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - i. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- f) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- g) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- h) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando - Disciplinare di gara;
- b) Progetto esecutivo dell'intervento, comprensivo di pareri acquisiti;
- c) Modulistica messa a disposizione dei concorrenti, costituita da:
 - Mod.1a - Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa;
 - Mod. 1b – Dichiarazione ditta ausiliaria;
 - Mod.2a e 2b - Dichiarazioni personali altri soggetti e progettista;
 - Mod.3 – Dichiarazione assenza conflitto d'interessi
 - Mod.4 - Modello offerta economica;

- d) Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilarsi secondo le modalità di seguito indicate:
- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della S.A.);
 - Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (a cura dell'O.E.).
- N.B. Il D.G.U.E. deve essere presentato, nel caso di soggetti raggruppati, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- e) Norme tecniche di accesso ed utilizzo della Piattaforma Traspare;
- f) Vigente Protocollo di legalità nel settore degli Appalti Pubblici con la Prefettura – UTG di Taranto;
- g) Il vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali (art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito della Piattaforma telematica al link:
<https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2>.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro cinque giorni antecedenti la data di scadenza della procedura di gara**, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate *in tempo utile* sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sull'apposita sezione della Piattaforma telematica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

La Stazione Appaltante pubblica sulla PAD, avvisi ed informazioni, inerenti alla presente procedura e relativi alla eventuale necessità di integrazioni, revoca parziale o totale, sospensione o rinvio delle operazioni di gara.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La specifica tipologia di appalto non prevede la suddivisione in ulteriori lotti funzionali e/o prestazionali di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi per lo più di lavori inscindibili, in quanto connessi tra loro. Inoltre, una eventuale suddivisione in lotti comporterebbe indubbiamente una minore appetibilità dell'appalto, anche a causa della difficoltà di coordinare più ditte all'interno delle stesse aree lavorative, al punto di rischiare di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto stesso. L'accesso alle microimprese ed alle piccole e medie imprese è comunque garantito dalla possibilità di partecipare in forma raggruppata.

n.	Descrizione delle lavorazioni	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo (Euro)
1	OG1 - Edifici civili e industriali e certificazione impianti Dm 37/2008	P (60,26%)	€. 850.694,29
2	OG11-Impianti tecnologici	S (12,82%)	€. 181.114,71
3	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	S (26,92%)	€. 380.222,93
A) Importo lavori a base di gara (100%)			€. 1.412.031,93
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€.12.884,61
A) + B) Importo complessivo			€. 1.424.916,54

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad €. 270.647,47 (corrispondente al 19,167% dell'importo lavori posto a base di gara).

Gli importi complessivi indicati sono al netto di IVA.

Con l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, operata dall'articolo 71 del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023), è stato stabilito che tutte le categorie SOA (incluse quelle scorporabili) sono ora a qualificazione obbligatoria, come confermato dal MIT con parere n. 3255 del 30 gennaio 2025. Pertanto, per il presente appalto vige l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I.

Come argomentato da ANAC nella propria delibera n. 528 del 15.11.2023 "nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 10, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara" (NB di pari avviso è anche il parere del MIT n. 2154 del 19.07.2023). Per quanto sopra, il ribasso dovrà essere formulato dai concorrenti sull'importo dei lavori posto a base

di gara, comprensivo dei costi della manodopera.

L'appalto è finanziato con contributo a valere su Sport e Periferie 2023 e con fondi comunali.

3.1. DURATA DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVI E PENALI

Il tempo utile per la consegna degli elaborati integrativi/sostitutivi relativi alle migliori proposte in sede di gara - da redigersi ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e dell'art. 22 e seg. dell'All. I.7 al Codice) e comprensivi dell'aggiornamento del PSC - è fissato in giorni 15 (quindici) naturali decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del RUP.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a n. 245 giorni naturali e consecutivi, dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie ed i giorni di andamento climatico sfavorevole.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

Il pagamento della rata finale è subordinato all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di collaudo tecnico amministrativo, cui all'art. 116, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. In nessun caso la rata di saldo potrà essere di importo inferiore al 15% dell'importo contrattuale.

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 1,5 (uno virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non può superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verranno utilizzati gli indici sintetici revisionale di cui all'art. 4 dell'All. II.2-bis del Codice dei Contratti.

La revisione prezzi:

- non è applicabile per i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto d'appalto;
- in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, trova applicazione limitatamente alle sole lavorazioni eseguite regolarmente nell'anno solare ivi indicato, restando invece escluse quelle eseguite negli anni successivi per ritardi imputabili all'appaltatore.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste **opzione di proroga** del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso di estensione dei lavori per utilizzo di economie o di fondi di altra natura, per importi non superiori al 20% dell'importo del contratto iniziale.

Alla luce della modesta durata del contratto e della tipologia delle prestazioni da affidare, NON è

prevista la **clausola di rinegoziazione** di cui all'art. 9 del Codice.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad €. _____, al netto di IVA, così suddiviso:

A - Totale importo lavori e sicurezza	€. 1.424.916,54
B - Importo massimo modifiche ex art. 120, comma 1, let. a), del Codice	€. 284.983,31
Valore globale stimato (A+B+C)	€. 1.709.899,85

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di trasmissione dell'offerta.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice (Cause di esclusione non automatica) è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I.

5.1. Self-cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma

16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei commi seguenti. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di trasmissione dell'offerta.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** (intendendosi sia l'oggetto sociale che l'esercizio attività) nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite

il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Iscrizione alla Cassa Edile** territorialmente competente.
- c) **Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come segue:
- Categoria OG1 - classifica III;
 - Categoria OG11 – classifica I
 - Categoria OS6 – classifica II
- d) Il concorrente deve indicare il tecnico laureato individuato per la redazione dell'offerta tecnica e, in caso di aggiudicazione, degli elaborati integrativi-sostitutivi al progetto esecutivo e dell'aggiornamento del PSC alle nuove lavorazioni, secondo le seguenti modalità:
1. appartenente al proprio staff tecnico dell'impresa, annotato sull'attestazione SOA (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»);
 2. in associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante;
 3. quale incaricato esterno della progettazione, del quale il concorrente intende avvalersi.

Nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3), il suddetto professionista dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'albo professionale;
- Abilitazione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- Polizza per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto aggiornato, per un importo non inferiore ad €. 500'000,00.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di trasmissione dell'offerta.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Nel caso di raggruppamenti, il requisito della SOA può essere ottenuto sommando le qualifiche SOA delle singole imprese raggruppate, purché ciascuna sia qualificata almeno per la quota di lavori che intende eseguire e la somma delle qualificazioni copra l'importo totale richiesto dalla

presente gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta, inclusa l'attestazione SOA.

Si considera altresì ammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che l'ausiliaria dimostri di mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

Non è invece consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dei requisiti soggettivi di idoneità professionale (p.e. iscrizione alla Camera di CCIAA).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Il contratto d'avalimento premiale deve invece essere allegato all'offerta tecnica, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio.

Il contratto di avalimento, anche premiale, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa attestata dalla marcatura temporale.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei Contratti, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l'altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all'atto dell'offerta *"le parti d'opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare"*).

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. In particolare, viste:

- le specifiche caratteristiche dell'appalto, oltre che la tipologia delle prestazioni da effettuare (scavi, opere edili, impianti, ecc.);
- la necessità di rafforzare il controllo delle attività da eseguire e più in generale dei luoghi di lavoro, oltre che di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- le conseguenze penali di cui all'art. 21 della L. n. 646/1982, novellato in senso più restrittivo dal d.l. n. 185/2018 convertito in l. n. 132/2018, a tenore del quale: *"Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto"*;

è autorizzabile il subappalto ad Operatori Economici in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto delle disposizioni dell'art.119 del d.lgs. n. 36/2023, esclusivamente per le seguenti percentuali di lavorazioni:

- Lavorazioni in categoria OG1, fino alla percentuale max del 40%;
- Lavorazioni in categoria OS6, fino alla percentuale max del 50%.

Per le stesse motivazioni, non è consentito che le prestazioni subappaltate possano, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore Edilizia, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a 28.498,33 euro, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Trattandosi di affidamento effettuato mediante procedura aperta, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario
 2. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 3. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 4. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa attestata dalla marcatura temporale.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree di intervento è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, per poter formulare la propria offerta in maniera seria e consapevole.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

La data e l'ora della visita di sopralluogo devono essere concordati con il Responsabile del Procedimento con almeno 5 gg. di anticipo.

Considerato che il sopralluogo viene richiesto agli operatori economici per poter formulare la propria offerta in maniera seria e consapevole, non verranno effettuati sopralluoghi in data successiva **ai dieci giorni antecedenti la scadenza della procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso, purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **165,00 euro**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire perentoriamente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/10/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di mancata trasmissione dell'offerta.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno:

1. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
2. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

A pena di esclusione, i file contenenti l'offerta tecnica e quella economica devono essere caricati sul portale separatamente dalla documentazione amministrativa.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutte le condizioni incluse nella

documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte da parte della piattaforma, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marcatura temporale (*time stamping*) o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono invece sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione dalle successive fasi della gara.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico utilizza la Piattaforma telematica per compilare e allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione (secondo i modelli Mod.1, Mod. 2 e Mod.3), adeguatamente sottoscritte dai dichiaranti;

N.B. Il Mod.2a dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, del Codice, diversi dal soggetto sottoscrittore del Mod.1.

N.B. Il Mod.2b dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal tecnico individuato dal concorrente per la redazione dell'offerta tecnica e, in caso di aggiudicazione, degli elaborati

integrativi-sostitutivi al progetto esecutivo e dell'aggiornamento del PSC alle nuove lavorazioni. Si precisa che il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per la tipologia di opere da progettare, pertanto, si escludono categoricamente i tecnici diplomati (se non associati a tecnici laureati), in quanto l'intervento prevede la realizzazione di opere non di modesta importanza.

- 2) DGUE
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) Ricevuta del versamento a favore dell'A.N.A.C. di 165,00 euro, secondo le istruzioni operative - relative all'applicazione della deliberazione ANAC n. 598 del 30.12.2024 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025) – pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. NB La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
- 8) Copia del documento d'identità di tutti i dichiaranti;
- 9) Se del caso, ulteriore documentazione descritta nei successivi punti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, da valutarsi in base alle forme di partecipazione del concorrente.
- 10) Eventuale altra documentazione (a discrezione dei concorrenti).

PRECISAZIONI:

Ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 le documentazioni e le certificazioni richieste possono essere sostituite con autodichiarazioni allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Verrà considerata valida la documentazione di cui sopra, sia se firmata digitalmente, che con firma autografa del dichiarante e successivamente scansionata.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al Mod.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (dichiarazioni già contenute nel Mod. 1.a):

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- gli estremi del tecnico laureato a cui verrà affidata la redazione degli elaborati integrativi-sostitutivi al progetto esecutivo, anche al fine di ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni resesi necessarie a seguito delle migliorie proposte;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità nel settore degli Appalti Pubblici sottoscritto con la Prefettura – UTG di Taranto;

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria, nonché della disponibilità di materiali ed attrezzature adeguate all'entità, ai tempi ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, di aver controllato le voci e le quantità delle lavorazioni e, pertanto, di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti e, quindi, di ritenere il progetto adeguato, con prezzi congrui e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali e capitolari e di tutti gli altri oneri relativi all'appalto, nessuno escluso;
- di applicare ai lavoratori coinvolti il CCNL EDILIZIA o altro CCNL equivalente, applicabile al presente appalto;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione, di accettare e di consentire il trattamento dei dati personali di cui al punto

30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Imposta di bollo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori Economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La violazione delle suddette disposizioni non pregiudica la partecipazione alla procedura; tuttavia, il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100% al 500% dell'importo dello stesso tributo evaso (artt. 19, 25 e 31 del DPR n. 642 del 1972).

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

- 3) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:

- dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

Inoltre:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (NB ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti, ogni singolo esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

16. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella apposita sezione secondo le modalità stabilite dalla piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. Relazione dettagliata costituita da non più di 15 (quindici) cartelle complessive, suddivisa per singolo criterio e sub criterio di valutazione di cui al successivo punto 18, atta a illustrare compiutamente, in termini quantitativi, qualitativi e dimensionali, le migliori proposte dal

concorrente;

- b. Tavole grafiche in formato max A3 (per i soli criteri 1, 2 e 3) nel numero max di n° 2 per ogni singolo sub-criterio di valutazione, con livello di dettaglio adeguato;
- c. Documentazione a comprova del possesso dei requisiti atti all'attribuzione dei punteggi relativi ai "Criteri tabellari" di cui al successivo punto 18.2;
- d. Computo metrico "non estimativo" suddiviso per singolo criterio e sub criterio di valutazione, atto ad illustrare compiutamente il valore delle migliorie proposte dall'offerente.

A discrezione del concorrente potranno essere allegate schede tecniche, dépliant, foto, elaborati grafici, ecc. ai fini di una migliore descrizione dell'offerta tecnica proposta.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara:

- deve essere obbligatoriamente firmata dal progettista incaricato e dal concorrente;
- deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza;
- deve essere coerente con il progetto esecutivo posto a base di gara, senza effettuare stravolgimenti eccessivi dello stesso;
- dovrà prevedere prestazioni pari o superiori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- non potrà comportare alcun aumento della spesa prevista;
- non dovrà fornire indicazioni in merito all'offerta economica.

Si rammenta che l'obiettivo dell'intervento è l'ottenimento dell'agibilità del campo sportivo comunale, nel rispetto dei CAM vigenti e dei principi del DNSH. Pertanto, le proposte migliorative verranno ammesse solo limitatamente al perseguimento di tali obiettivi, oltre che coerenti con il progetto esecutivo posto a base di gara, senza effettuare stravolgimenti eccessivi dello stesso.

Si precisa altresì che verranno considerate proposte migliorative (e non lavorazioni o prestazioni aggiuntive) tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto maggiormente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, come individuabili negli elaborati del progetto esecutivo e nella *lex specialis*.

Resta inteso che l'impresa aggiudicatrice dovrà farsi carico di tutti gli oneri conseguenti alla completa attuazione delle migliorie proposte, nessuno escluso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, maggiori oneri per scavi, conferimento di materiali a discarica autorizzata etc.).

L'Operatore Economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La mancata produzione della suddetta documentazione è da intendersi come consenso implicito alla ostensione dell'offerta tecnica nella sua totalità.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti

raggruppati.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce la documentazione economica nella apposita sezione, secondo le modalità stabilite dalla piattaforma telematica. L'offerta economica redatta secondo il Mod.4 e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il ribasso percentuale da applicare all'importo dei lavori posto a base d'asta, al netto della sicurezza e dell'Iva (NB verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali);
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023);
- c) La stima dei costi della manodopera (art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- d) Il ribasso percentuale da applicare sul termine di esecuzione posto a base d'asta (n° 180 giorni naturali e consecutivi).

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali.

- e) Computo metrico "estimativo" (NB si tratta dello stesso elaborato già allegato all'offerta tecnica senza l'indicazione dei prezzi), redatto utilizzando il vigente prezzario Opere Pubbliche Regione Puglia o altri listini ufficiali e, per le voci mancanti, sulla base di analisi dei prezzi da allegare al computo.

IMPORTANTE:

- qualora il concorrente sia una associazione temporanea non ancora costituita, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere e quello generato dal portale, si procederà all'esclusione del concorrente per indeterminatezza dell'offerta;
- il ribasso economico offerto si applica esclusivamente all'importo posto a base d'asta e non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (in merito al costo della manodopera, si rinvia alla deliberazione ANAC n. 528 del 15.11.2023, nella parte in cui si ritiene che il costo della manodopera continua a costituire una componente dell'importo posto a base di gara);
- non sono ammesse offerte pari all'importo a base d'asta, né in aumento, né parziali o condizionate, oppure caratterizzate da opzioni, soluzioni alternative o ambiguità, che non ne consentano una valutazione certa ed univoca;
- la mancata indicazione, nell'offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali e dei propri costi della manodopera, comporterà la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell'offerta;
- l'offerta economica dovrà contenere la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel progetto esecutivo attraverso l'esame di tutti gli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, in quanto formulata tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti (dichiarazione già contenuta nel Mod.4);

- verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte, i concorrenti che renderanno nota la propria offerta economica nella fase dell'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica;
- il prezzo proposto si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a proprio esclusivo rischio e quindi è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per aumento di costi di materiali, manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, tranne nei casi espressamente disciplinati dal presente documento.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	5 (ribasso sull'importo lavori) 10 (ribasso sui tempi)
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i *"Punteggi discrezionali"*, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i *"Punteggi quantitativi"*, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i *"Punteggi tabellari"*, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – OPERE DI MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA STRUTTURA E SULL'AREA RECINTATA	40	A.1	Miglioramento della qualità dei materiali	10		
			A.2	Miglioramento delle soluzioni architettoniche interne ed esterne	20		
			A.3	Miglioramento delle forniture con riguardo agli ambienti progettati	10		
2	B – OPERE DI MIGLIORAMENTO SUGLI IMPIANTI	20	B.1	Miglioramento della qualità dei materiali	10		
			B.2	Miglioramento dell'efficienza energetica e di sicurezza	10		

3	C – CARATTERISTICHE DEL MODELLO GESTIONALE DEL CANTIERE	10	C.1	Miglioramento della sicurezza nelle varie fasi del cantiere che comprenda una migliore organizzazione operativa dello stesso	4		
			C.2	Utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell'emissione di polveri, riduzione dell'inquinamento acustico, risparmio energetico)	3		
			C.3	Migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico del cantiere	3		
4	D – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO	10	D	Organizzazione aziendale per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto	10		
5	E – ELEMENTI/CRITERI SOGGETTIVI DI TIPO SWITCH "ON/OFF" IN POSSESSO (GIÀ ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO) DI CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI	5	E.1	Certificazione ISO 9001:2015			1
			E.2	Certificazione ISO 14001:2025			2
			E.3	Rating di legalità			2

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 per *“il punteggio tecnico complessivo”*.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrizzazione di cui al punto 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A) Criteri qualitativi:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in base alla propria valutazione discrezionale da effettuarsi sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFF.	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	Offerta tecnica ritenuta peggiorativa rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara o in contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente bando di gara o ne ecceda i limiti inderogabili o sia in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o,

		comunque, non appaiono particolarmente significativi.
SUFFICIENTE	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque sufficientemente significativi.
DISCRETO	0.60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

In assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno degli elementi di cui al precedente punto 18.1, alle stesse è attribuito il valore "0". Tale valore potrà essere attribuito anche in caso di proposte ritenute peggiorative, troppo generiche e/o indeterminate.

Nel caso in cui l'offerta tecnica non consenta per alcuni criteri di individuare compiutamente le migliori proposte, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi e dimensionali, verranno applicate opportune decurtazioni al punteggio assegnato, rapportate al grado di indeterminatezza della singola miglioria proposta, in quanto l'attribuzione delle preferenze tiene conto anche della chiarezza e completezza delle esposizioni, al fine di una leale collaborazione "*anticipata*" che renda i

lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, adeguatamente ponderati e consapevoli.

Ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al precedente punto 18.1 del presente bando di gara, a prescindere dal loro valore intrinseco: riguardino la mera fornitura di arredi ed attrezzature.

Una volta terminata l'attribuzione dei coefficienti, per ogni singolo criterio o sub-criterio si procederà ad effettuare la media tra gli stessi per l'individuazione del coefficiente da moltiplicare al relativo peso, il cui risultato verrà calcolato fino alla terza cifra dopo la virgola (con arrotondamento alla quarta cifra). Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione Appaltante;
- maggiormente significativi sotto i diversi profili previsti;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica.

B) Criteri quantitativi:

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo della interpolazione lineare, secondo la seguente formula:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo A_i =

valore quantitativo del concorrente i-esimo A_{max} =

valore quantitativo più conveniente

C) Criteri tabellari:

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o meno nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Prezzo (ribasso sul prezzo)	5
2	Tempo (ribasso sui termini esecuzione)	10
	Totale	15

La valutazione dell'offerta economica avviene attribuendo i seguenti coefficienti:

a) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente per interpolazione non lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula (interpolazione non lineare):

$$V(a)_i = (R_i / R_{max})^{0,5}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

$\alpha = 0,5$

b) all'indicazione sul tempo di esecuzione:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula (interpolazione lineare):

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è il ribasso dell'offerta in esame;

T_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

Non verranno ammesse offerte temporali con ribassi superiori al 20% sui tempi di esecuzione posti a base di gara.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di seguito descritto.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n (numero di criteri di valutazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non è prevista la seconda riparametrazione sul punteggio complessivo per l'offerta tecnica, né la riparametrazione dei punteggi attribuiti all'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto e con riferimento alla normativa sui contratti pubblici. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

In determinate fasi dell'esame delle offerte la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi - esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc. - che sono ammessi con la sola formula «*a domanda risponde*» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione.

E' facoltà del RUP di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione (pubblica) ha luogo il **giorno 09/10/2026 alle ore 09:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a n. 5 (cinque).

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la miglior offerta e, se necessario, alla successiva attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) Se non si ricorre all'inversione procedimentale:

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

B) In alternativa, in caso di inversione

procedimentale: Il RUP procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dello stesso, gli offerenti il cui plico di invio è pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente documento;
- b) sono esclusi dopo l'esame della documentazione amministrativa e prima dell'apertura della offerta economica, ove non in contrasto con quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. soccorso istruttorio), gli offerenti:
 - b.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
 - b.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
 - b.3) che hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura insufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
 - b.4) che hanno dichiarato di voler subappaltare prestazioni in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - b.5) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
 - b.6) prive della documentazione prescritta a pena di esclusione;
- c) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - c.1) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad

- un unico centro decisionale;
- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente bando di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - c.5) che rendono noti elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, in violazione al principio di segretezza dell'offerta.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede successivamente all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando-disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria finale.

Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta

tecnica. Sono inoltre escluse, dopo l'apertura della offerta economica, le offerte:

- 1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
- 2) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante.
- 3) rientranti negli altri casi contemplati al punto 17 del presente documento.

Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge i concorrenti fra i quali esistono situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o situazioni di collegamento con altre imprese concorrenti *(salvo che i concorrenti dimostrino che il rapporto di controllo o di collegamento non abbia influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, come previsto dalla Corte di giustizia delle C.E., sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/07)*. A tal proposito, la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle offerte economiche valutando in seduta riservata la documentazione eventualmente prodotta, a seguito della quale si disporrà in merito alla conferma dell'ammissione o all'esclusione dei concorrenti ed alla eventuale successiva formulazione della nuova graduatoria.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice, ove l'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria rechi un ribasso superiore al 40% e il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quindi del punteggio massimo stabilito nel disciplinare di gara ed una somma di punteggio per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quindi della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara, informa di tale fatto il Responsabile del Procedimento il quale provvederà ad attivare il procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa, incongrua o comunque inattendibile.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non si ritengano sufficienti ad escludere l'anomalia, si può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine

perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora l'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, mentre per l'Ente appaltante diventa tale se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione ad esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica e, comunque, soltanto dopo la stipula del relativo contratto d'appalto.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La Stazione Appaltante può inoltre disporre di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto in caso di interesse pubblico.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 18, comma 3, let. d), del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario:

L'aggiudicatario è tenuto a presentare:

1. Le tavole integrative e/o sostitutive al progetto esecutivo, redatte ai sensi degli artt. 22 e seg. dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 illustranti le migliorie proposte in sede di gara (comprehensive dell'aggiornamento del PSC), firmate digitalmente dal tecnico indicato dal concorrente aggiudicatario, entro 20 gg. dall'Ordine di Servizio del RUP, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 3.1., anche al fine di ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni resesi necessarie a seguito delle migliorie proposte.
2. Il programma di esecuzione dei lavori, redatto in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente

rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

3. Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art. 117 del d.lgs. n.36/2023 che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Come specificato dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti, al presente appalto non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice
4. Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art.117 comma 10 del d.lgs. n.36/2023, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale di Montebiasi da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore con un massimale non inferiore all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a € 500'000,00, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori.
5. Dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*.
6. Dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale dell'impresa dalle date riportate negli atti di gara esibiti, nonché la permanenza, in capo all'impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di ordine generale di cui d.lgs. n.36/2023, e di ordine speciale necessari all'esecuzione delle prestazioni in oggetto.
7. Documentazione in materia di sicurezza, come di seguito elencata:
 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
8. Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145;

L'aggiudicatario è inoltre tenuto:

- a dare immediato compimento a quant'altro richiesto dall'Amministrazione Comunale per la stipulazione del contratto e per l'avvio dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto;
- a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione procederà nei modi di legge;
- a redigere, ove oggetto di variazione, i disegni degli impianti as built con rilievo esatto del percorso delle reti e del posizionamento delle apparecchiature, atti a descrivere compiutamente

l'opera come è stata effettivamente realizzata;

- a ottemperare a quanto indicato dal *Capitolato speciale d'appalto*, oltre che alle prescrizioni del presente bando di gara.

In difetto di quanto sopra, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria ex art. 106 del D.lgs. 36/2023 ed a nuova aggiudicazione.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contenuto nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del Comune di Monteiasi reperibile al link:

https://www.comune.monteiasi.ta.it/sito_tematico/ammministrazione-trasparente/

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, allegati alla presente procedura o pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta, da parte di tutti i partecipanti non esclusi, dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 212 e 211 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, con esclusione della competenza arbitrale.

Procedure di ricorso: Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Puglia – Sezione di Lecce, via F. Rubichi n. 23/a, nei termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

29. DISPOSIZIONI FINALI

1. Seggio di gara: si precisa che la verifica della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata direttamente dal RUP (anche in assenza di testimoni). Per quanto sopra, tutti i riferimenti a “*seggio di gara*” riportati nel presente documento, in merito alla verifica della documentazione amministrativa ed alla valutazione delle offerte anormalmente basse, devono intendersi sostituiti da “*Responsabile del Procedimento*”. Tale opportunità è stata individuata per dare maggiore celerità all'intero procedimento.
2. Sedute pubbliche: Come acclarato dalla giurisprudenza consolidata in materia, in caso di procedure di gara gestite con sistemi telematici non è necessario provvedere all'apertura delle offerte in seduta pubblica (Sentenza C.diS., sez. III, nr. 4050 del 03.10.2016; id., sez. III, nr. 4990 del 25.11.2016). L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento delle procedure di gara garantisce e assicura, infatti, il rispetto della parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche

tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC. Pertanto, anche ai fini di una maggiore speditezza della procedura, questa S.A. non effettuerà sedute pubbliche con presenze fisiche di soggetti differenti rispetto ai componenti del Seggio di Gara. A tal proposito si precisa che l'eventuale omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica, non determina alcuna lesione dell'interesse alla verifica dell'integrità dei plichi, in quanto il suddetto interesse risulta perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della gara svolta con sistemi telematici, idonei ad assicurare l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (si v. Cons. St., Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627; Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2017, n.5388; T.A.R. Roma, sez. I, 13 ottobre 2020, n.10399; T.A.R. Campania, sez. I, 13 aprile 2023, n.834).

Per quanto sopra, ogni concorrente, potrà prendere evidenza delle risultanze dei lavori del seggio di gara attraverso la propria Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara.

3. Esclusione rimborsi: Si preavvisa che, indipendentemente dall'esito riveniente dalla aggiudicazione, l'Amministrazione comunale non procederà ad alcun rimborso o compenso agli operatori economici interessati alla gara (*siano essi aggiudicatari, classificati non aggiudicatari, rinunciatari, esclusi, ecc.*).
4. Consegna parziale delle aree: Ove ne ricorra la necessità, il Direttore dei Lavori potrà procedere alla consegna parziale delle aree.
5. Il certificato di ultimazione lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine ulteriore di massimo 15 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
6. Prodotti equivalenti: Ai fini delle specifiche tecniche si evidenzia che, ove negli atti tecnico-amministrativi venga menzionato un determinato marchio o tipo di prodotto da impiegare, deve intendersi "o equivalente".
7. Segnaletica di sicurezza: Si osserva che la segnaletica di sicurezza all'interno delle aree oggetto delle prestazioni è interamente a carico della ditta aggiudicataria e, pertanto, sino alla ultimazione delle stesse l'Amministrazione Comunale resterà indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi per eventuali incidenti incorsi durante l'esecuzione dei lavori.
8. Rifiuti speciali pericolosi: Qualora nel corso delle prestazioni dovessero rinvenirsi materiali contenenti amianto ovvero altri rifiuti speciali pericolosi, sarà obbligatorio provvedere alle opportune cautele ed autorizzazioni secondo le norme vigenti in materia.
9. Computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
10. Interpretazione delle norme: Ai fini della procedura di gara e della relativa aggiudicazione le indicazioni del presente bando-disciplinare di gara (termini, certificazioni, importi, coperture assicurative, ecc.) prevalgono sugli altri atti; pertanto, saranno considerate inefficaci le eventuali indicazioni non coerenti col presente documento.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice dei Contratti, con la partecipazione alla presente procedura i candidati forniscono implicitamente il consenso al trattamento dei dati personali tramite il Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE), ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali:

- 1) Titolari del trattamento per la procedura di gara: Comune di Monteiasi (Ta)
Incaricato al trattamento dei dati: Ing. Angelo VENNARI.
- 2) modalità, finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali conferiti tramite i modelli allegati e la documentazione eventualmente allegata dai concorrenti, avviene esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. A questo fine, ogni concorrente è tenuto a fornire i dati personali del rappresentante legale e degli altri soggetti responsabili, nonché tutti gli ulteriori dati previsti dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida ANAC. I dati sono conferiti anche per consentire gli opportuni accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, ove necessario, per effettuare le dovute segnalazioni alle Autorità ed Enti competenti.
I dati acquisiti vengono conservati sia in formato cartaceo che digitale nel rispetto della normativa vigente e per le sole finalità previste dalla presente informativa. Il conferimento di tali dati, compresi quelli "*giudiziari*", ha natura obbligatoria in quanto connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici. I dati conferiti verranno trattati in misura pertinente e non eccedente, ai soli fini dell'attività sopra indicata. In caso di rifiuto verrà preclusa la possibilità di partecipare alla presente procedura.
- 3) soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: I dati raccolti verranno a conoscenza dei componenti del seggio di gara e del personale interno alla S.A. e non verranno comunicati a terzi, se non agli enti preposti ai dovuti controlli (ANAC, Prefettura, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, ecc.), ed ai controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta e, comunque, sempre per le finalità di cui al precedente punto. I destinatari dei dati saranno obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei dati ricevuti. I dati raccolti non verranno trasferiti in paesi extra UE.
- 4) periodo di conservazione dei dati: I dati relativi alla presente procedura verranno conservati per la durata prevista dai provvedimenti sopra richiamati.
- 5) diritti in materia di dati personali: L'interessato ha diritto a chiedere se i propri dati sono stati inseriti in qualche banca dati, di prenderne visione e di chiederne la rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione. Si possono inoltre revocare o modificare i consensi prestati e chiedere l'elenco aggiornato dei soggetti esterni a cui sono stati comunicati i dati. Per l'esercizio dei propri diritti si può contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso il Titolare del trattamento, ai recapiti sopra riportati. Nei casi previsti dalla legge, è possibile rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- 6) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni sopra riportate.
- 7) con la partecipazione l'interessato dà espresso consenso, senza necessità di ulteriore

adempimento, alla trasmissione di tutta la documentazione amministrativa ai richiedenti che dovessero fare richiesta di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e seg. Della Legge n. 241/1990 e nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 35 del D.Lgs. n. 23/2023.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LLPP
Ing. Angelo VENNERI

ALLEGATI:

- All.01_Progetto esecutivo approvato con: Delibera di Giunta Comunale di Monteiasi n. 74 del 25.08.2026.
- All.02_Modulistica messa a disposizione dei concorrenti, costituita da:
 - Mod.1a - Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa;
 - Mod.1b – Dichiarazione ditta ausiliaria
 - Mod.2a e 2b - Dichiarazioni personale altri soggetti;
 - Mod.3 – Dichiarazione assenza conflitto d'interessi
 - Mod.4 - Modello offerta economica;
- All.03_Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilarsi secondo le modalità di seguito indicate:
 - Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della S.A.);
 - Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (a cura dell'O.E.).

N.B. Il D.G.U.E. deve essere presentato, nel caso di soggetti raggruppati, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- All.04_Norme tecniche di accesso ed utilizzo della Piattaforma Traspare;
- All.05_Vigente Protocollo di legalità nel settore degli Appalti Pubblici vigente con la Prefettura – UTG di Taranto;
- All.06_Vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali (art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).